

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI,
MAZZARELLA, MOSCA, VACCARO**

Nuove disposizioni concernenti il trattamento
pensionistico dei parlamentari

Presentata il 21 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'odierno quadro demografico, caratterizzato da un rilevante incremento della speranza di vita alla nascita e da un ridotto tasso di fertilità, ha imposto negli ultimi quindici anni importanti riforme della previdenza obbligatoria, che hanno profondamente inciso sulla disciplina previgente. La riforma adottata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, e poi a più riprese modificata, ha comportato il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici e la decisa tendenza verso l'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, ponendo a proprio fondamento il principio

dell'equità attuariale tra contributi versati nel corso della vita attiva e trattamento pensionistico.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha tra l'altro previsto, in ossequio al principio dell'equità attuariale e in considerazione della maggiore frammentarietà delle moderne carriere lavorative, la cumulabilità dei periodi contributivi afferenti a diverse forme di previdenza obbligatoria (cumulabilità piena per i lavoratori soggetti al solo sistema contributivo e solo in parte limitata per i restanti lavoratori).

Sforzo del disegno di riforma perseguito negli ultimi anni è stato inoltre

quello di procedere verso una progressiva armonizzazione dei trattamenti, eliminando le situazioni di favore verso alcune categorie precedentemente determinate da una normativa stratificata e disomogenea.

In questo quadro l'attuale regolazione dell'assegno vitalizio di cui fruiscono i parlamentari si configura — per la proporzione tra contributi versati e trattamenti percepiti e per l'età anticipata alla quale è possibile accedere ai suddetti trattamenti — come un vero e proprio privilegio, la cui conservazione sarebbe particolarmente odiosa agli occhi dell'opinione pubblica.

La presente proposta di legge intende, al contrario, garantire ai cittadini che svolgono il mandato parlamentare, e solo per il periodo del mandato, un trattamento in tutto e per tutto analogo a quello che gli altri cittadini si vedono riconosciuto in relazione ai propri periodi di lavoro. Il parlamentare non verrebbe in questo modo favorito (come invece accade con la normativa vigente), né danneggiato (cosa che potrebbe disincentivare l'impegno in politica di particolari categorie di

soggetti, con detrimento per la democrazia).

La normativa proposta estende quindi ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l'applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio, assimilando tali periodi, ai soli fini pensionistici, ai periodi di esercizio di attività di lavoro subordinato. Tali periodi saranno pienamente ricongiungibili con gli altri periodi di contribuzione.

Si prevede, infine, la possibilità per gli Uffici di presidenza delle due Camere di istituire un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari e con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Quanto agli odierni assegni vitalizi che, com'è noto, gli Uffici di presidenza delle due Camere hanno disciplinato in assenza di un'idonea regolazione di legge, la presente proposta di legge ne fa venire meno il presupposto e ne prevede la soppressione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare).

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini pensionistici, l'esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente.

3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Gli uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dispongono la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i parlamentari.

ART. 2.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. È fatta salva per il parlamentare la possibilità di optare per la contribuzione figurativa relativa all'attività di lavoro dipendente dalla quale è collocato in aspettativa in ragione dell'elezione al Parlamento. Si applicano in tale caso le norme di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

3. È comunque fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.

ART. 3.

(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).

1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono deliberare di avvalersi dell'INPS per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi Uffici di presidenza provvedono a fornire all'INPS tutte le informazioni necessarie e a rimborsarlo annualmente dei pagamenti da esso effettuati in relazione ai citati assegni.

2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.

ART. 4.

(Previdenza complementare).

1. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono prevedere l'istituzione di

un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge si applica a decorrere dalla XVII legislatura.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0054320